

Codice A1604A

D.D. 29 luglio 2016, n. 287

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi "Bauducchi", costituito da sei pozzi denominati, rispettivamente, "P2bis" (TO-P-05307), "P4" (TO-P-06028), "P5" (TO-P-06029), "P6" (TO-P-06030), "P7" (TO-P-06031) e "P8" (TO-P-06032), campo-pozzi ubicato nel Comune di Moncalieri (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Moncalieri (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 10 maggio 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 96/2016 del 9 maggio 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi "Bauducchi", costituito da sei pozzi denominati "P2bis" (TO-P-05307), "P4" (TO-P-06028), "P5" (TO-P-06029), "P6" (TO-P-06030), "P7" (TO-P-06031) e "P8" (TO-P-06032), pozzi ubicati nelle particelle catastali n. 471, 110, 200, 162 e 156 del foglio di mappa n. 54, censiti al C.T. del medesimo Comune di Moncalieri.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con le note del 7 agosto 2015 – prot. n. 45981 e dell'1 aprile 2016 – prot. n. 25217, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I sei pozzi di cui sopra, ubicati in Comune di Moncalieri (TO), sono così completati:

- "P2bis" (TO-P-05307), profondo 121,00 metri, filtra tra -64,00 e -67,00 metri, tra -72,00 e -75,00 metri, tra -83,00 e -89,00 metri e tra -112,00 e -115,00 metri;
- "P4" (TO-P-06028), profondo 123,00 metri, filtra tra -76,00 e -80,00 metri, tra -88,00 metri e -94,00 metri e tra -111,00 e -115,00 metri;
- "P5" (TO-P-06029), profondo 122,00 metri, filtra tra -72,00 e -75,00 metri, tra -85,00 e -91,00 metri e tra -109,50 e -114,00 metri;
- "P6" (TO-P-06030), profondo 128,00 metri, filtra tra -70,00 e -74,50 metri, tra -83,00 e -89,00 metri e tra -115,50 e -120,00 metri;
- "P7" (TO-P-06031), profondo 128,00 metri, filtra tra -78,00 e -84,00 metri, tra -93,50 e -98,00 metri e tra -117,00 e -120,00 metri;
- "P8" (TO-P-06032), profondo 124,00 metri, filtra tra -74,50 e -78,00 metri, tra -85,00 e -91,00 metri e tra -111,50 e -116 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, in un contesto territoriale ancora prevalentemente agricolo e, in particolare, l'area di salvaguardia proposta risulta interessata dalla presenza di zone interessate da pratiche agronomiche; tuttavia la presenza di aree agricole nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata massima di concessione pari a 15,00 l/s (1.296,00 metri cubi/giorno) per i pozzi “P4” e “P8”, a 25,00 l/s (2.160,00 metri cubi/giorno) per i pozzi “P5” e “P7”, a 30,00 l/s (2.592,00 metri cubi/giorno) per il pozzo “P2bis” e a 35,00 l/s (3.024,00 metri cubi/giorno) per il pozzo “P6” – portata prelevata contemporaneamente dai sei pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell’acquifero captato dai pozzi.

L’area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri per tutti e sei i pozzi e una superficie complessiva pari a 1.885,00 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per tutti e sei i pozzi, dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei sei pozzi e avente una superficie pari a 28.395,00 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutti e sei i pozzi, dimensionata sulla base dell’isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei sei pozzi e avente una superficie pari a 53.622,00 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato “Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Moncalieri – Aree salvaguardia campo-pozzi – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto da C.T. – Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di Moncalieri (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall’Autorità d’Ambito n. 3 con nota del 3 novembre 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L’Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – con nota in data 23 novembre 2015, ha espresso parere favorevole ritenendo accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha evidenziato che:

- la recinzione che chiude le zone di tutela assoluta in alcuni punti è rotta e pertanto va opportunamente ripristinata;
- nelle vicinanze di alcuni pozzi in esame sono presenti orti amatoriali a cui va prestata particolare attenzione;
- occorre verificare che dai pozzi alla recinzione ci siano almeno 10 metri perché in alcuni casi le misure sembrerebbero inferiori;
- l’eventuale spandimento di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree agricole ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino – con nota in data 22 dicembre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all’interno dell’area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati dall'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- l'eventuale spandimento di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree agricole ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all'interno dell'area proposta; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- dal momento i pozzi rientrano in un'area classificata di esondazione a pericolosità media o moderata (Em) dal Piano Regolatore Generale Comunale, è necessario verificare che gli avanpozzi siano cautelativamente sopraelevati rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere anche in caso di allagamento dei terreni limitrofi. In ogni caso, considerato il potenziale rischio di allagamento dei pozzi, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione e in particolare dovrà essere previsto un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo nel caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei pozzi. La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta di Piano ha evidenziato come la capacità protettiva dei suoli è "moderatamente alta con basso potere adsorbente"; conseguentemente, facendo riferimento al predetto Regolamento, l'area di salvaguardia è da collocarsi nella "Classe 4" caratterizzata da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata ad un'alta capacità protettiva dei suoli; ne consegue, quindi, una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa. La collocazione dei terreni coltivati all'interno dell'area di salvaguardia nella "Classe 4" costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 875-355139 del 16 novembre 2004 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Moncalieri – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i sei pozzi costituenti il campo-pozzi "Bauducchi", ubicato nel medesimo Comune di Moncalieri.

Successivamente, con la determinazione n. 457-25135 del 15 giugno 2009, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncalieri.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 26 maggio 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi "Bauducchi", costituito da sei pozzi denominati "P2bis", "P4", "P5", "P6", "P7", "P8" e ubicato nel Comune di Moncalieri (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei sei pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nelle zone di tutela assoluta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità di accesso ai pozzi ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto in rilevato dell'Autostrada A6 Torino-Savona ricadente lungo il lato sud-occidentale della zona di rispetto allargata;
- dal momento i pozzi rientrano in un'area classificata di esondazione a pericolosità media o moderata (Em) dal Piano Regolatore Generale Comunale è necessario adottare appropriati sistemi per sopraelevare gli avanpozzi delle captazioni rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi; nel caso di allagamento dei pozzi costituenti il campo-pozzi la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di

salvaguardia; tale proposta di Piano, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviata sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

Dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

Dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 875-355139 del 16 novembre 2004 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Moncalieri – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i sei pozzi costituenti il campo-pozzi "Bauducchi", ubicato nel medesimo Comune di Moncalieri;

vista la successiva determinazione n. 457-25135 del 15 giugno 2009 con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncalieri;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino, in data 23 novembre 2015 – prot. n. 46296;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino – in data 22 dicembre 2015 – prot. n. 105320;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 96/2016, in data 9 maggio 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 10 maggio 2016 – prot. n. 0001499, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi “Bauducchi”, costituito da sei pozzi denominati, rispettivamente, “P2bis” (TO-P-05307), “P4” (TO-P-06028), “P5” (TO-P-06029), “P6” (TO-P-06030), “P7” (TO-P-06031) e “P8” (TO-P-06032), campo-pozzi ubicato nel Comune di Moncalieri (TO), è definita come risulta nell'elaborato “Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Moncalieri – Aree salvaguardia campo-pozzi – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto da C.T. – Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15,00 l/s (1.296,00 metri cubi/giorno) per i pozzi “P4” e “P8”, a 25,00 l/s (2.160,00 metri cubi/giorno) per i pozzi “P5” e “P7”, a 30,00 l/s (2.592,00 metri cubi/giorno) per il pozzo “P2bis” e a 35,00 l/s (3.024,00 metri cubi/giorno) per il pozzo “P6” – portata massima di concessione e portata prelevata contemporaneamente dai sei pozzi.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge

regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In relazione alle attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, stante che le particelle catastali, ordinariamente coltivate, ricadono nella “Classe 4”, l’apporto dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà, in funzione delle caratteristiche pedologiche e strutturali del suolo, bilanciare in maniera accurata i prevedibili asporti delle sostanze minerali da parte delle colture dalla porzione di terreno interessata dalle loro radici. L’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di un Piano specifico di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che i conduttori delle particelle interessate dovranno sottoscrivere e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Moncalieri (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta dei sei pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo; non si dovrà prevedere l’utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nelle zone di tutela assoluta;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità di accesso ai pozzi ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;
- provvedere alla raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia delle acque meteoriche e di dilavamento nel tratto in rilevato dell’Autostrada A6 Torino-Savona ricadente lungo il lato sud-occidentale della zona di rispetto allargata;
- dal momento i pozzi rientrano in un’area classificata di esondazione a pericolosità media o moderata (Em) dal Piano Regolatore Generale Comunale occorre provvedere ad adottare appropriati sistemi per sopraelevare gli avanpozzi delle captazioni rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi; nel caso di allagamento dei pozzi costituenti il campo-pozzi la ripresa dell’erogazione dell’acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncalieri – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Moncalieri, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin